



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BOTTAZZI	COSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GABRIELI	GASPARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PANICO	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 919/12 depositato il 27/03/2012

- avverso la sentenza n. 178/5/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECC contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LEO AVV.MARIA
LUDOVICO ARIOSTO N.30 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO IVA-CRED.IMP. 2005

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 919/12

UDIENZA DEL

22/06/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1592/22/15

PRONUNCIATA IL:

22 GIU. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 LUG. 2015

Il Segretario

Vittorio MURA





**OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE**

In data 25/03/2008 la ditta “

, con sede legale in (LE), rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Leo, presentava ricorso avverso “Silenzio rifiuto” opposto dall’Agenzia delle Entrate- Ufficio di Gallipoli (LE), su istanza presentata con mod. VR/2006 alla So.Ba.Ri.T. S.p.A. concessionaria per la riscossione dei tributi, tendente ad ottenere il rimborso di imposta sul valore aggiunto IVA nella somma di € 30.000,00. Istanza non riscontrata.

Nel predetto ricorso, il contribuente affermava la sussistenza del diritto alla detrazione e la legittima spettanza del rimborso *de quo*, sostenendo che la Società, di cui è legale rappresentante, al fine di realizzare l’oggetto sociale e prevalente, acquista immobili destinati ad uso turistico, per la gestione di case vacanze e dei relativi servizi accessori.

Pertanto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, l’art.10 c.8 D.P.R. 633/72 dispone che l’affitto e la locazione di beni immobili destinati ad uso abitativo sono esenti da IVA, *mentre, con specifico riferimento alle prestazioni di alloggi nel settore alberghiero, lo stesso Decreto IVA prevede una tassazione con l’aliquota del 10%, qualora dette prestazioni siano rese «nelle strutture ricettive di cui all’art.6 della legge n.217/1983».*

Motivo per cui, l’acquisto di immobili per cui è causa deve ritenersi inerente all’attività di impresa ed afferente ai fini del riconoscimento della detrazione ex art.19 D.P.R. 633/72, con la conseguenza che non può non essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’I.V.A. versata in eccedenza.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Gallipoli (LE) con le controdeduzioni presentate in data 08/05/2008, chiedendo alla CTP-Lecce di dichiarare infondate le eccezioni sollevate dal contribuente e, per l’effetto, rigettare il ricorso proposto, condannando la controparte alle spese di lite.

Nello specifico, l’A.F., nel richiamare la Ris. N.196/E del 31/7/2007, dichiara la non sussistenza del diritto alla detrazione e non spettanza del richiesto rimborso I.V.A. sostenendo che “ *la distinzione ad uso abitativo e immobili strumentali dei fabbricati deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere da loro effettivo utilizzo. Nulla impedisce, infatti, alla società di richiedere il cambio di destinazione degli immobili da uso abitativo a residence.*



Il cambio di destinazione degli immobili comporta, inoltre, che il cessionario utilizzerà tali beni per rendere prestazioni soggette all'aliquota del 10%, ai sensi della tabella A, parte III, n.120, allegata al D.P.R. n.633/1972 che disciplina «le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art.6, legge 17/05/1983, n.217 e ss.mm.ii»».

L'A.F. chiede il rigetto del ricorso presentato dalla "C", con sede legale in Gallipoli (LE), con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In data 18/04/2011 si è riunita la CTP di Lecce, ha pronunciato la Sentenza n. 178/05/2011 con cui, nel confermare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'A.F., ha rigettato il ricorso, rilevando che le varie attività che formano oggetto dell'atto costitutivo della contribuente, *(la locazione di attività produttive e ricreative, di strutture ricettive quali: complessi turistico-alberghieri, case per vacanze,...)* sono essenzialmente attività di gestione o conduzione e gestione, non di produzione quale è invece l'attività di costruzione di immobili ad uso abitativo.

Si rammenta, infine, che l'art.19-bis1,c.1,lett.i) D.P.R.633/72, dispone un generale divieto di detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di fabbricati ad uso abitativo, escludendo da tale divieto solamente le imprese che hanno per attività la costruzione di fabbricati.

Dunque, il legislatore ha inteso prevedere un'esclusione di tipo eccezionale e speciale e non estensibile ad altre fattispecie.

La Commissione ha rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese che seguono la soccombenza.

Avverso la sopraccitata Sentenza - relativa al ricorso n.889/08 - proposto avverso tendente ad ottenere il rimborso di imposta sul valore aggiunto IVA per l'importo di € 30.000,00 relativo all'anno d'imposta 2005, in data 27/03/2012, interponeva appello il contribuente, chiedendone l'integrale riforma, con vittoria di spese.

In particolare, si contestava la decisione dei Primi Giudici ritenendo assolutamente errata l'affermazione secondo la quale "sarebbe intenzione del Legislatore quella di prevedere un generale divieto di detrazione" - che devono ritenersi del tutto eccezionali - ma in ogni caso gli stessi devono essere compatibili con i principi comunitari fondanti il sistema I.V.A., tra i quali il principio di neutralità.

Pertanto, il contribuente chiede, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della sussistenza del diritto al rimborso dell'I.V.A. di € 30.000,00, oltre



interessi, per l'acquisto degli immobili da parte della " " , con sede legale in Gallipoli (LE).

In data 21/05/2012 anche l'Agenzia delle Entrate presentava le proprie controdeduzioni, con cui contestava l'atto d'Appello proposto dal ricorrente e ne chiedeva il rigetto, sostenendo le ragioni della decisioni dei Primi Giudici che, in coerenza con i principi generali dell'IVA ha escluso la possibilità di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all'acquisto di immobili abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali, a prescindere dall'utilizzo effettivo dei medesimi.

Sulla base delle suddette ragioni, l'Agenzia delle Entrate - direzione Provinciale di Lecce chiedeva dunque alla CTR della Puglia di rigettare l'appello e confermare la Sentenza ingiustamente impugnata, condannando la controparte alle spese di giudizio.

OSSERVA

La società ricorrente, come sopra esposto, sostiene che l'acquisto di immobili per cui è causa deve ritenersi inerente all'attività di impresa ed afferente ai fini del riconoscimento della detrazione ex art. 19 D.P.R. 633/72, con la conseguenza che non può non essere riconosciuto il diritto al rimborso dell'I.V.A. versata in eccedenza.

L'Ufficio al contrario, interpretando le norme in senso letterale, sostiene che l'art. 19 bis 1, lett. i) recita: " non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati ... a destinazione abitativa salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati".

Sulla base della limitazione della detrazione dell'iva con esclusione dei fabbricati a destinazione abitativa, discenderebbe per l'Ufficio l'impossibilità di chiedere a rimborso l'eccedenza dell'iva che non sarebbe deducibile.

Nel caso in discussione è evidente che i beni acquistati anche se classificati immobili per civile abitazione, di fatto costituiscono dei beni strumentali per l'attività del contribuente. La lettura letterale della norma sembrerebbe impedire la detrazione dell'IVA e tuttavia, considerando la specifica attività di tipo ricettivo della società ricorrente, consistente in gestione di case di vacanze, affitto di camere ecc. si deve riconoscere che in effetti essa svolge un'attività di prestazione di servizi imponibili ai fini IVA conseguentemente anche gli acquisti debbono essere trattati come deducibili a



prescindere dalla classificazione catastale, considerato che essi sono strumentali per natura. In sostanza non può essere la semplice classificazione catastale a determinare la detraibilità o meno del bene, ma l'utilizzo che di esso viene fatto.

La Commissione quindi ritiene che gli immobili acquistati dalla ditta ")
", sicuramente strumentali per natura debbano essere riconosciuti con iva detraibile.

La convinzione della Commissione trova conferma nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.8628 del 29/04/2015 che trattando di un caso analogo dispone per il riconoscimento della detraibilità dell'iva a prescindere dalla classificazione catastale, in quanto beni strumentali per natura. Sostiene ancora la Cassazione che il sistema dell'IVA, armonizzato con le norme comunitarie è retto dal principio della neutralità dell'imposta, che riversa il carico sul consumatore finale non imprenditore, per cui l'imposta pagata dall'imprenditore per l'acquisto di beni necessari per l'attività svolta deve essere ammessa in detrazione.

Conformemente alla citata sentenza della Corte di Cassazione anche l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla questione con Risoluzione n.18/E del 22/02/2012, che richiama anche la circolare n.12/2007 e la risoluzione n.177/2004, dichiarando che gli immobili di tipo abitativo, utilizzati nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo debbano essere trattati come fabbricati strumentali per natura, a prescindere dalla classificazione catastale.

Per quanto sopra esposto, quindi, gli immobili acquistati dalla ricorrente, benchè classificati abitativi debbono essere riconosciuti beni strumentali per natura e la relativa iva pagata per l'acquisto degli stessi portata in detrazione. Il contribuente ha il diritto quindi di ottenere il richiesto rimborso IVA.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'appello del contribuente.

La particolarità della questione richiede la compensazione delle spese anche in deroga al principio della soccombenza.

P.Q.M.



La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Lecce, li 22 giugno 2015

IL RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rossi", written over the printed text "IL RELATORE".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rossi", written over the printed text "IL PRESIDENTE".